

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1354 del 19/03/2018
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI DI BAGNACAVALLO E FAENZA SOC. COOP. AGRICOLA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BAGNACAVALLO,VIA COCCHI N. 79 - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (BIOGAS) NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI BAGNACAVALLO,VIA COCCHI SNC
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1411 del 16/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno diciannove MARZO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 – **COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI DI BAGNACAVALLO E FAENZA SOC. COOP. AGRICOLA** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BAGNACAVALLO, VIA COCCHI N. 79 - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (BIOGAS) NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI BAGNACAVALLO, VIA COCCHI SNC

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016*, recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad Arpae dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di Arpae con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 05/10/2017 - assunta al PG di Arpae con il n. PGRA/2017/13387 del 10/10/2017 (pratica Arpae n. 28774/2017), dalla **COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI DI BAGNACAVALLO E FAENZA Soc. Coop. Agricola** (C.F./P.IVA 00068870393), avente sede legale in comune di Bagnacavallo, via Cocchi n.79 e impianto in comune di Bagnacavallo, via Cocchi snc, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi);
- comunicazione preventiva di utilizzazione agronomica del digestato (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e smi);
- comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- *D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale"* - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- *DGR n. 286 del 14 febbraio 2005* concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- *DGR n. 1860 del 18 dicembre 2006* recante linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato:

- *D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale"* - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 6 marzo 2007, n.4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche leggi regionali"* - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- *Regolamento Regionale n.1/2016* approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 243 del 31 dicembre 2015 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari" e *Regolamento Regionale n.3/2017* approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 209 del 15 dicembre 2017 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue" ;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale"*, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale"* e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica Arpae n. 28774/2017, emerge che:

- la Società CAB BAGNACAVALLLO E FAENZA Soc. Coop. Agr. gestisce in comune di Bagnacavallo, via Cocchi snc, un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (biogas). L'impianto è in possesso di Autorizzazione Unica rilasciata, ai sensi del D.Lgs n. 387/2003 e smi, dalla Provincia di Ravenna con atto n. 381 del 06/02/2012 e smi, con scadenza al 06/02/2027. La suddetta autorizzazione ricomprende/sostituisce anche l'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia e delle acque reflue domestiche, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e la valutazione di impatto acustico. Per il titolo relativo allo scarico delle acque di prima pioggia l'Autorizzazione Unica è stata aggiornata successivamente con il rilascio dell'atto della Provincia di Ravenna n. 938 del 20/03/2014, in scadenza al 20/03/2018, pertanto la Società ha provveduto a richiederne il rinnovo all'interno di una procedura di AUA;

- la Società ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 05/10/2017 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita agli atti di Arpae con PG RA/2017/13387 del 10/10/2017, per il rilascio dell'AUA comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia non recapitanti in rete fognaria (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e smi), di competenza provinciale, ora di competenza SAC di Arpae. Lo scarico era già autorizzato con l'Autorizzazione Unica rilasciata, ai sensi del D.Lgs n. 387/2003 e smi, dalla Provincia di Ravenna con atto n. 381 del 06/02/2012 e smi, aggiornata con l'atto della Provincia di Ravenna n. 938 del 20/03/2014, in scadenza. La Società ha presentato la domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico corredata dalla dichiarazione che nulla è stato modificato e delle ulteriori necessarie dichiarazioni;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e smi), di competenza comunale. Lo scarico era già autorizzato con l'Autorizzazione Unica rilasciata, ai sensi del D.Lgs n. 387/2003 e smi, dalla Provincia di Ravenna con atto n. 381 del 06/02/2012 e smi. La Società ha presentato la domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico corredata dalla dichiarazione che nulla è stato modificato e delle ulteriori necessarie dichiarazioni;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n. 152/2006 e smi), che risulta già ricompresa nell'Autorizzazione Unica rilasciata, ai sensi del D.Lgs n. 387/2003 e smi, dalla Provincia di Ravenna con atto n. 381 del 06/02/2012 e smi, per la quale l'Azienda ha dichiarato che nulla è stato modificato. L'atto è stato aggiornato per i limiti del carbonio organico totale ai sensi del D.M. 118/2016 con Determina Dirigenziale della SAC Arpae n. 2016/4803 del 30/11/2016;
 - valutazione di impatto acustico post-operam. L'impianto è stato oggetto nel 2016 di interventi di mitigazione dell'impatto acustico a causa di superamenti dei limiti acustici previsti dal piano di zonizzazione acustica;
 - la comunicazione di utilizzazione agronomica del digestato (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), di competenza SAC di Arpae. La Società allegava la comunicazione n. 18589 (modifica n.7). Successivamente è stata presentata una ulteriore modifica della suddetta comunicazione, compilata nell'applicativo regionale Gestione Effluenti, in data 16/02/2018, n. 20368 – mod. n. 8 . L'impianto produce 15.741,60 mc di digestato, sottoposto a trattamento con separazione solido/liquido. Il contenuto di azoto del digestato è pari a 61.933,52 kg/a. Il digestato viene utilizzato agronomicamente in gran parte in modo diretto, in parte viene ceduto a terzi;
- l'istanza presentata in data 05/10/2017 si intendeva formalmente completa e correttamente presentata con avvio del procedimento in data 05/10/2017, per cui si è provveduto a darne notizia al soggetto interessato con apposita comunicazione in data 20/10/2017, ai sensi dell'art. 8, comma 2) della Legge n. 241/1990 e smi;
- rispetto alle verifiche previste dall'art.4 del DPR n. 59/2013, è risultato necessario richiedere integrazione documentale. La richiesta è stata inoltrata con nota di Arpae PG RA/2017/14592 del 03/11/2017 e i termini del procedimento sono stati sospesi;
- l'azienda presentava documentazione integrativa in data 06/11/2016 (PG Arpae RA/2017/14698);

DATO atto che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i pareri necessari e vincolanti ai fini dell'adozione dell'AUA:

- parere dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in merito all'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche, alla conformità urbanistica e alla valutazione di impatto acustico, acquisito agli atti di Arpae in data 26/02/2018 con PGRA/2018/2708;
- parere del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale acquisito con PGRA/2018/2572 del 22/02/2018 - in merito allo scarico in acque superficiali di acque di prima pioggia, di competenza della SAC di Arpae;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

DATO ATTO che con DGR n.115/2017 è stato approvato il PAIR 2020 in cui viene posta particolare attenzione alla regolamentazione delle emissioni di componenti primarie quali PM₁₀ e NO_x e di quelle di COV e SO₂, in quanto precursori di inquinamento secondario da PM₁₀ e ozono;

RITENUTO che allo stato attuale, sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Cooperativa Agricola Braccianti di Bagnacavallo e Faenza Soc. Coop. Agricola, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas), in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (Arpae - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Miria Rossi, dell'U.O Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della SAC di Ravenna di Arpae:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore di **COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI DI BAGNACAVALLO E FAENZA Soc. Coop. Agricola** (C.F./P.IVA 00068870393), avente sede legale in comune di Bagnacavallo, via Cocchi n.79 per l'esercizio dell'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas), nell'impianto sito in comune di Bagnacavallo, via Cocchi snc, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia, non recapitante in rete fognaria (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e smi);
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche, non recapitante in rete fognaria (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e smi);
 - comunicazione preventiva di utilizzazione agronomica del digestato (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e smi);
 - comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447).

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Società deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA.
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - **L'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico in corpo idrico superficiale;
 - **L'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico sul suolo;

- **L'Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'utilizzazione agronomica del digestato;
- **L'Allegato D)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro.

- 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni modifica sostanziale dell'impianto o della gestione del digestato.

Qualora la Società intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, che possono avere impatti sulla matrice rumore, la modifica deve essere valutata in via previsionale, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998. Pertanto, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA, dovrà essere presentata, prima della messa in opera della modifica, la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

- 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di Arpae - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

6. DI DARE ATTO che le **autorizzazioni settoriali** relative allo scarico di acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale e di acque reflue domestiche su suolo, e alle emissioni in atmosfera, **ricomprese e/o sostituite dal provvedimento di autorizzazione unica n. 381/2012 del 06/02/2012 e smi, rilasciato ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e smi, sono adeguate dal presente atto di AUA**, con sostituzione delle relative condizioni/prescrizioni. Rimangono valide e senza alcuna variazione tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento n. 381/2012 del 06/02/2012 e smi non relative alle autorizzazioni settoriali comprese nel presente atto;

7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

8. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale Arpae di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

SCARICO DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

(art. 124 D.Lgs. n. 152/2006 e smi)

Condizioni

Nell'insediamento sito in comune di Bagnacavallo, via Cocchi snc, la Cooperativa Agricola Braccianti di Bagnacavallo e Faenza Soc. Coop. Agr. gestisce un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas). Lo scarico è relativo alle acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento dei piazzali ed è indicato come punto SC1 nella planimetria allegata alla domanda AUA.

Le acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle aree scoperte assoggettate alla DGR 286/05, vengono convogliate ad un sistema di trattamento, costituito da un pozzetto scolmatore, da una vasca di accumulo delle acque di prima pioggia, da un disoleatore, con scarico, unitamente alle acque di seconda pioggia, in acque superficiali.

Il pozzetto ufficiale di prelevamento è stato individuato nel pozzetto posto subito a valle dei sistemi di trattamento, identificato dalla lettera C così come indicato nella planimetria della rete fognaria (Rete acquedotto – Rete scarico acque reflue domestiche – Reti scarico acque di prima e seconda pioggia - TAV.001 datata 20/09/2017, in scala 1:500), allegata alla documentazione presentata a corredo della domanda AUA.

Il recapito dello scarico è un fosso di scolo, che confluisce nello scolo consorziale Fossetta a Destra.

Prescrizioni

a) lo scarico delle acque di prima pioggia, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, deve essere conforme ai valori limiti di emissione indicati nella Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 e smi per scarichi in acque superficiali;

b) dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campione rappresentativo delle acque di prima pioggia che attesti la conformità alla Tab.3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 e smi (Tabella per scarichi in acque superficiali). I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza in caso di eventuali controlli. Essi vanno presentati al momento del rinnovo della presente autorizzazione;

c) ad evento meteorico esaurito va garantito lo scarico delle acque di prima pioggia in acque superficiali entro le 48 – 72 ore successive all'ultimo evento piovoso, così come previsto dalla DGR 286/2005;

d) va effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia al fine di mantenere conforme il volume utile di contenimento ed efficiente la funzione depurativa, mediante asportazione dei sedimenti e degli oli accumulati. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti e gestiti, in ottemperanza della parte IV del DLgs n. 152/2006 e smi;

e) **la planimetria della rete fognaria** (TAV.001 datata 20/09/2017, in scala 1:500) allegata alla domanda AUA, ove è indicato il pozzetto ufficiale di prelevamento, costituisce **parte integrante del presente provvedimento e viene allegata;**

f) il pozzetto ufficiale di prelevamento, così come disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, dovrà essere mantenuto sempre accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza. Su di esso va garantita una periodica attività di manutenzione e sorveglianza per mantenere una costante efficienza del sistema. Inoltre il pozzetto ufficiale di prelevamento e i pozzetti d'ispezione e manutenzione degli impianti dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali di lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento allo scarico;

g) lo scarico non dovrà alterare per nessuna ragione la qualità delle acque irrigue immesse nella rete dei canali consorziali.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE SUL SUOLO
(art. 124 D.Lgs. n. 152/2006 e smi)

Condizioni

a) Nell'insediamento sito in comune di Bagnacavallo, via Cocchi snc, la Cooperativa Agricola Braccianti di Bagnacavallo e Faenza Soc. Coop. Agr. gestisce un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas). Lo scarico è individuato come SC2 nella planimetria allegata alla domanda AUA ed è relativo alle acque reflue domestiche provenienti dal fabbricato a servizio dell'impianto.

b) Le acque reflue domestiche sono trattate in un degrassatore e fossa Imhoff, successivamente, previo passaggio nel pozzetto ufficiale di prelevamento, sono scaricate in strato superficiale del suolo tramite sub irrigazione.

Prescrizioni

a) gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche, quali pozzetto degrassatore e fossa Imhoff, al fine di assicurare un corretto funzionamento dovranno essere puliti periodicamente, ed almeno una volta all'anno, da ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza;

b) il pozzetto ufficiale di prelevamento delle acque reflue domestiche scaricate dovrà essere sempre reso accessibile agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo;

c) dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti atti a favorire il regolare deflusso dei reflui onde evitare ristagni maleodoranti e/o proliferazione di insetti;

d) la planimetria della rete fognaria (TAV.001 datata 20/09/2017, in scala 1:500) allegata alla domanda AUA, ove è indicato il pozzetto ufficiale di prelevamento, costituisce parte integrante del presente provvedimento e viene allegata.

COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO

(art. 112 del D.Lgs. 152/06)

Condizioni

L'impianto sito in comune di Bagnacavallo, via Cocchi snc, produce digestato tal quale, che viene sottoposto ad un trattamento di separazione con produzione di una frazione palabile e di una frazione non palabile. Le due frazioni vengono stoccate rispettivamente in platea e in vasche in cemento, presso l'impianto.

L'azienda gestisce direttamente la fase di utilizzazione agronomica di gran parte del digestato prodotto, in terreni in zona non vulnerabile; in parte cede il digestato a terzi. L'impianto ha una produzione di azoto all'anno superiore a 6.000 kg (61.933,52 kg/a nell'ultima comunicazione pervenuta – n.20368).

L'attività di utilizzo agronomico è descritta nella Comunicazione di utilizzo agronomico; l'ultima pervenuta è la n. 20368 (modifica n.8), richiamata nel provvedimento.

Prescrizioni

1) l'azienda è assoggettata agli obblighi e adempimenti previsti dal Regolamento Regionale n.3/2017, emanato con decreto n. 209 del 15/12/2017 dal Presidente della Giunta Regionale, in particolare relativi all'obbligo di esecuzione annuale delle analisi del digestato, di comunicazione, di tenuta del Registro delle utilizzazioni e di elaborazione del Piano di Utilizzazione Agronomica;

2) l'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017, sopracitato e sue successive modifiche/integrazioni.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(art. 269 D.Lgs. n. 152/2006 e smi)

Condizioni.

- La società CAB Bagnacavallo e Faenza Soc. Coop. Agricola, gestisce un impianto di digestione anaerobica di biomasse agricole, per la produzione di energia elettrica, di potenzialità pari a 999 kWe (circa 2,651 MWt), in Comune di Bagnacavallo, Via Cocchi, n.79;
- Le emissioni in atmosfera provengono dal motore endotermico, alimentato a biogas e dalla torcia di emergenza;
- L'azienda ha installato nel motore Jenbacher GE JGS 320 GS - B.LC, che adotta il sistema Leanox® per contenere la emissione di ossidi di azoto in fase di formazione. E' inoltre installato un sistema catalitico per il contenimento delle emissioni di CO (Catox), che assicura un rendimento ca. del 70%;
- In merito alle emissioni potenzialmente odorigene derivanti dall'attività, l'Azienda, nel rispetto di quanto indicato nell'Autorizzazione Unica n. 381/2012 e smi rilasciata dalla Provincia di Ravenna, ha presentato nei Report annuali, le valutazioni e il monitoraggio olfattometrico come previsto nel provvedimento sopracitato.

Limiti

PUNTO DI EMISSIONE E1 – IMPIANTO DI COGENERAZIONE ALIMENTATO A BIOGAS

Portata secca	6200	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g
Temperatura	400	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nm ³
NOx	450	mg/Nm ³
COT	100	mg/Nm ³
CO	500	mg/Nm ³
HCl	10	mg/Nm ³

I limiti sopraindicati sono intesi come valori medi orari riferiti all'ossigeno al 5% secco.

Il biogas deve avere le caratteristiche previste nell'allegato X, parte II, sezione 6 del Dlgs n.152/2006 e smi.

EMISSIONE S2 - TORCIA DI EMERGENZA

La torcia installata, è a bassa emissione di NOx e viene utilizzata esclusivamente nelle circostanze di emergenza o fermo motore e avviamento dell'impianto ed è dimensionata per 500 Nm³/h di biogas, sufficiente a spiazzare tutta la produzione oraria massima prevista di biogas.

La torcia è dotata di dispositivi ridondanti al fine di evitare la mancata accensione della stessa in caso di utilizzo in emergenza. La torcia deve sempre funzionare in ogni circostanza prevista o prevedibile nella gestione dell'impianto. Non è consentita l'emissione in atmosfera di biogas.

Prescrizioni.

1. L'Azienda è tenuta ad adeguare i limiti di emissione sopraindicati, secondo le tempistiche previste all'art. 273-Bis, comma 5) del Dlgs n. 152/2006 e smi;
2. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O ₂ , CO ₂)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)

ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

- I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
- La Ditta è tenuta al rispetto delle seguenti misure gestionali:

- la movimentazione dei materiali palabili in ingresso e in uscita dall'impianto (mediante carri, pale meccaniche, muletti, ecc), deve essere effettuata in modo tale da evitare imbrattamenti dei piazzali per perdite di materiale solido o di percolato;
 - il trasporto e il carico dell'insilato deve avvenire con mezzi chiusi e a tenuta per evitare perdite di percolato. Deve inoltre essere utilizzata apposita benna/trancia insilato;
 - lo stoccaggio dei materiali in arrivo all'impianto, con tenore di sostanza secca < al 60%, ad esclusione degli insilati, dovrà essere di breve durata (non oltre 72 ore), al fine di prevenire fenomeni di anaerobiosi, fonte primaria di emissioni maleodoranti;
 - lo stoccaggio del digestato separato solido deve essere effettuato in modo tale da evitare fenomeni di anaerobiosi nei cumuli che devono essere di dimensioni contenute e periodicamente rivoltati.
6. Al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse ed in particolare di quelle odorigene, la Ditta è tenuta a mantenere una gestione ottimale anche attraverso verifiche puntuali e costanti (ad es. verifiche tenuta valvole, torce, pulizie pozzetti e reti di scolo, quantità e caratteristiche delle biomasse caricate all'impianto). Qualora dovessero verificarsi problematiche derivanti da emissioni maleodoranti, dovranno essere adottate ulteriori misure gestionali, anche impiantistiche, come previsto all'art.272-Bis del Dlgs n.152/2006 e smi;
7. La Ditta è tenuta a rendere disponibile nel DCS di controllo dell'impianto i valori relativi alle analisi in continuo della qualità del biogas inviato al motore endotermico nei suoi macrocomponenti CH₄, O₂, H₂S; tali valori devono essere registrati e resi disponibili alle verifiche delle autorità di controllo.
8. Di indicare per i controlli, che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **comunque un autocontrollo analitico con frequenza annuale per il punto di emissione indicato**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, dovranno essere annotati (o allegati) dalla Ditta su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE, firmate dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
- Le regolari manutenzioni da effettuare alla torcia al fine di mantenerla in efficiente stato di funzionamento e gli eventuali periodi di funzionamento della stessa;
 - La data e l'orario di conferimento delle biomasse.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.